

Registro Generale n. 362 del 28-04-2018

ORDINANZA DEL SINDACO

Ufficio:

Oggetto: EMERGENZA SISMA -DELIMITAZIONE ZONA ROSSA

L'anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di aprile, il Sindaco PASQUI GIANLUCA

PRESO ATTO degli eventi sismici verificatisi dal 26 ottobre 2016 e degli effetti che i medesimi hanno provocato all'interno del territorio comunale quali crolli diffusi, parziali cedimenti con conseguente necessità di procedere allo sgombero degli immobili a causa del pericolo di ulteriori cedimenti;

CONSIDERATO che è ancora in atto l'attività sismica con la frequente ripetizione di scosse e che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione ed in particolare all'integrità della vita;

RICHIAMATA la precedente ordinanza n. 349 del 10 APRILE 2018, con la quale a seguito dei forti eventi sismici suddetti, è stata individuata e ridefinita la zona interdetta al traffico e all'accesso da parte di chiunque (c.d. zona rossa) al fine di tutelare l'incolumità e la sicurezza pubblica.

VISTA la nota prot. 10068 pervenuta in data 28 APRILE 2018 a firma del Responsabile del settore tecnico del Comune di Camerino, Ing. Marco Orioli, con la quale, a seguito della nota dell'ing. Carlo Morosi, in qualità di responsabile dell'ufficio ricostruzione dell'arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche, nella quale si comunica che *“si è verificato incremento del quadro fessurativo della porzione di base del campanile. Da quanto sopra lo scrivente ritiene necessario procedere ad ulteriori opere di messa in sicurezza della zona sopra indicata in quanto allo stato attuale non è possibile scongiurare ulteriore evoluzione del danno, anche a seguito delle continue e ripetute scosse sismiche”*, dispone *“con effetto immediato la delimitazione dell'area sottostante il campanile del Duomo sito in piazza Cavour, che deve pertanto ritenersi interdetta all'accesso (..)”*;

RITENUTO pertanto necessario adottare specifica ordinanza che sostituisca integralmente quelle precedenti e che indichi la nuova perimetrazione della c.d. “zona rossa” al fine di tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica così come indicato nell'allegata planimetria che è parte integrante del presente provvedimento;

RILEVATO che la presente delimitazione riguarda esclusivamente la pubblica via e non la valutazione di agibilità dei singoli edifici che è demandata all'apposita procedura di legge;

ATTESO altresì che ogni immobile o porzione di esso che risulta accessibile dalla viabilità pubblica esclusa dalla “zona rossa”, così come delimitata nella planimetria allegata alla presente ordinanza, deve intendersi non ricompreso in tale area;

VISTO l'art. 15 L. n. 225 del 24.02.1992;

VISTO l'art. 108 lett. c) D.lgs. n. 112 del 31.03.1998;
VISTO l'art. 50 c.5e 54 c.2 del D.lgs. n. 267/2000;

ORDINA

- La premessa è parte integrante della presente ordinanza;
- L'ordinanza n. 349 del 10 aprile 2018 è *revocata*;
- La perimetrazione della zona comprendente le strade e gli edifici in cui sono interdetti il traffico e l'accesso da parte di chiunque, tratteggiata con il colore rosso nella planimetria denominata "zona rossa centro storico", *allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale*.
- Che l'accesso alle strade comprese nella suddetta area sia interdetto con idonea transennatura e debitamente segnalata;
- Il divieto di modificare la collocazione delle transennature spostandole dalla sede individuata;
- Di demandare al comandante della polizia locale l'emissione di apposita ordinanza per la disciplina della circolazione ai sensi degli art.li 5 e 7 del d.lgs. 30/4/92, n. 285;
- Che l'accesso all'interno dell'area interdetta sia consentito alle forze di polizia, ai vigili del fuoco e possessori di permesso rilasciato secondo le procedure elaborate dal Dipartimento Protezione Civile prot. n. UC/TERAG 16/0016019 del 02/03/2017;

RICORDA

Che la violazione del presente divieto costituisce reato ai sensi dell'art 650 del c.p.;

DISPONE

Di trasmettere la presente ordinanza a:

- Prefettura di Macerata: PEC: protocollo.prefmc@pec.interno.it
- Questura di Macerata: PEC: gab.quest.mc@pecps.poliziadistato.it
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco com.macerata@cert.vigilfuoco.it
- Comando 65 Compagnia Task Force Sicurezza2
ctecp65tfsicurezza2@ceselna.esercito.difesa.it
- Centro Coordinamento Soccorsi Provinciale (S.O.I)
- Compagnia Carabinieri di Camerino: tmc30550@pec.carabinieri.it
- Stazione Carabinieri Camerino: tmc22749@pec.carabinieri.it;
- ENEL: sergio.tomassini@enel.com
- TELECOM ITALIA: : assistentzascavi.mar@telecomitalia.it
- ITALGAS: italgasreti@pec.italgasreti.it
- ASSM Tolentino: segreteria.assm@legalmail.it
- Polizia Locale
- Albo Pretorio del Comune di Camerino

RENDE NOTO

Che contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al TAR entro 60 gg. Ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO
PASQUI GIANLUCA